

So.Re.Sa. S.p.A. Società Regionale per la Sanità

Modello di organizzazione e di gestione
ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

*Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/10/2011
Revisione 1 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/06/2015
Revisione 2 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2017
Revisione 3 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2018*

INDICE

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001	4
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti	4
1.2 L'adozione dei "Modelli di Organizzazione e di Gestione"	11
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE in So.Re.Sa. S.p.A.	12
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	12
2.2 Fasi della costruzione del Modello	13
2.3 Funzioni del Modello	13
2.4 Struttura del Modello adottato	14
2.5 I presidi e il controllo	15
2.6 Adozione del Modello	15
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	16
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	16
3.2 Incompatibilità – Revoca – Cessazione	19
3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)	20
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	21
4.1 Flussi informativi dalla Società verso l'OdV	21
4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	22
4.3 Flussi informativi dalla Società di Revisione all'OdV	22
4.4 Segnalazioni di esponenti aziendali e/o di terzi	22
5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	24
5.1 Formazione e informazione del personale	24
5.2 Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e Partners	24
6. SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	25
6.1 Principi generali	25
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti (Quadri, impiegati)	26
6.3 Sanzioni per i Dirigenti	27
6.4 Sanzioni per gli Amministratori ed i Sindaci	27
6.5 Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	27
6.6 Sanzioni per fornitori, collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti esterni	27
6.7 Procedimento disciplinare	27
6.8 Il procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti (Quadri, impiegati)	28
6.9 Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti	29

PARTE GENERALE

6.10 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	30
6.11 Il procedimento disciplinare nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti esterni: i c.d. Terzi Destinatari	31
7. VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO	33
8. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	33
8.1 Quadro normativo di riferimento	33
8.2 Attuazione della normativa anticorruzione in So.Re.Sa. S.p.A.	34
8.3 Attuazione della normativa per la trasparenza in So.Re.Sa. S.p.A.	34
8.4 Rapporti con il D.Lgs. 231/01	35
8.5 Rapporti tra OdV e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	36

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo del 08 giugno 2001, n. 231 (di seguito per semplicità D. Lgs. 231/2001), in attuazione della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa degli Enti.

Il termine “Enti” rappresenta un concetto più ampio e si diversifica chiaramente dal termine “persone giuridiche”, il quale, tipicamente, si riferisce a soggetti dotati di personalità giuridica.

L’Ente invece, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si deve intendere dotato di una personalità giuridica in senso lato e non nel tradizionale senso tecnico/giuridico (ad esempio, per una società di capitali, dall’iscrizione nel registro delle imprese deriva la personalità giuridica). Pertanto, la personalità giuridica degli Enti di cui al D. Lgs. 231/2001 dovrà essere compatibile con i criteri di imputazione della responsabilità come definita dalla normativa; in tal senso un Ente sarà tale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 se avrà: 1) un interesse distinguibile da quello della persona fisica; 2) una sua organizzazione e 3) un patrimonio autonomo ad esso riconducibile.

La sopra enunciata Legge delega ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D. Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa - istituisce nel nostro ordinamento per la prima volta la responsabilità della *societas*, considerata “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (dalla relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale della Commissione Grosso).

La So.Re.Sa. S.p.A. – Società Regionale per la Sanità (di seguito per brevità denominata “So.Re.Sa.”) è pacificamente qualificabile come Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, quindi, potrebbe risultare imputabile in quanto responsabile di illeciti amministrativi ex D. Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, essere sanzionata.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che, frequentemente, le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire a un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di

PARTE GENERALE

una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'Ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità "amministrativa" *sui generis*, poiché, pur non comportando sanzioni restrittive della libertà personale, consegue da un fatto valutabile come reato e il suo accertamento presenta le garanzie proprie del procedimento penale.

In vero, trattandosi di una responsabilità qualificata esplicitamente come "amministrativa" ma accertata *ex Lege* tramite il procedimento penale, questa responsabilità è di fatto ibrida e configura un *tertium genus*, una responsabilità *ad hoc* creata per la valutazione della condotta degli Enti.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell'Ente a vantaggio o nell'interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti "Soggetti":

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all'Ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti in posizione subordinata").

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V."), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
 - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
-

PARTE GENERALE

funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, *"misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge"* ed a verificare e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove i suddetti soggetti abbiano agito *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5, co. 2, D. Lgs. 231/01).

La responsabilità dell'Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicate nell'elenco allegato al presente Modello.

Ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001, all'art. 9, prevede quattro tipi di sanzioni applicabili agli Enti:

1)SANZIONI PECUNIARIE: sono sanzioni che vengono stimate in quote (genericamente da 100 a 1.000), ogni quota può valere da € 258,22 a € 1.549,37 e il numero, nonché la stima della quota della sanzione sono valori determinati dal Giudice penale in funzione del tipo e della gravità del reato e/o dei reati commessi dal soggetto dipendente/collaboratore dell'Ente in favore o nell'interesse dello stesso Ente.

2)SANZIONI INTERDITTIVE:

- interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3)CONFISCA.

4)PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di € 25.822 ad un massimo di € 1.549.370 e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
 - del grado di responsabilità dell'Ente;
 - dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
-

PARTE GENERALE

- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, la cui durata non può essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento.

Le sanzioni interdittive, sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le suesposte sanzioni possono essere applicate all'Ente esclusivamente dal Giudice penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e la valutazione di non idoneità del modello organizzativo applicato o la sua mancata esecuzione.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Infatti, con la Legge 146/2006, si è introdotto anche nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti il concetto di reato transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La responsabilità amministrativa deriva dalla commissione di determinati reati (previsti ex *Lege*) consumati da soggetti apicali o dipendenti-collaboratori nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;

PARTE GENERALE

Il Legislatore, all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, individua tali soggetti come segue:

- a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

L'interesse e il vantaggio dell'Ente, che la Legge prevede quali requisiti alternativi per la configurazione della responsabilità in parola, corrispondono a concetti da intendersi sussistenti in modo obbiettivo, quindi anche laddove non siano stati previsti dal soggetto agente che ha commesso il reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Pertanto, non rileva l'atteggiamento o l'intento del soggetto che commette il reato, ma rileva il fatto che quel reato abbia comunque consentito un vantaggio per l'Ente. Differente è il caso in cui la commissione di un reato di cui al D. Lgs. 231/2001 comporti un vantaggio esclusivo per l'agente (o di un terzo rispetto all'Ente): in tale ipotesi non si configura la responsabilità amministrativa dell'Ente, versandosi in una situazione di estraneità dell'Ente al fatto reato.

La responsabilità dell'Ente è distinta e autonoma rispetto a quella di colui che ha commesso il reato (a titolo esemplificativo: l'amministratore della TIZIO S.R.L., che ha corrotto un ispettore del lavoro in favore della società per evitare un controllo, risponderà personalmente del reato di corruzione e la società TIZIO S.R.L. risponderà autonomamente - anche con il suo capitale - dell'illecito amministrativo commesso derivante dalla commissione del reato e mediante le dovute sanzioni).

Pertanto, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente (e quindi il fatto che una persona fisica dipendente/collaboratore dell'Ente, in posizione apicale o anche subordinata, abbia commesso un reato nell'interesse e a vantaggio dell'Ente), il Legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Tale condizione si identifica con una “COLPA di ORGANIZZAZIONE”, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

In buona sostanza, l'Ente sarà chiamato a rispondere nel processo penale della sua colpa di organizzazione per non aver adottato un modello organizzativo capace di evitare la commissione del reato da parte dei dipendenti/collaboratori.

Specifiche disposizioni sono state dettate dal Legislatore per i casi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda per i quali si rimanda, per maggiori dettagli, a quanto specificamente previsto dagli artt. 28>33 del D. Lgs. 231/2001.

PARTE GENERALE

Il D. Lgs. 231/2001, come successivamente modificato ed integrato¹, ha quindi introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato, previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche (intervenute, da ultimo, con la Legge 27 maggio 2015, n. 69 e con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199), di seguito elencate:

- a) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- b) i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001)²;
- c) i reati societari (quelli previsti dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001)³;
- d) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001)⁴;
- e) i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001)⁵ e i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D. Lgs. 231/2001)⁶;
- f) i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001)⁷;
- g) i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)⁸;
- h) i reati così detti transnazionali⁹ di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146);

¹ Interventi di modifica del D.Lgs. 231/2001: D.L. 25.09.2001, n. 350, convertito con L. 23.11.2001 n. 409 (art. 9); D.Lgs. 11.04.2002, n. 61 (art. 3); Leggi 14.01.2003, n. 7 (art. 3), 11.08.2003, n. 228 (art. 5), 18.04.2005, n. 62 (art. 9), 28.12.2005, n. 262 (artt. 31 e 39), 09.01.2006, n. 7 (art. 8), 06.02.2006, n. 38 (art. 10), 03.08.2007, n. 123 (art. 9) e dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (art. 63, c. 3), L. 18.03.2008, n. 48 (art. 7), L. 23.07.2009, n. 99 (art. 15) e D.Lgs. 07.07.2011 n. 121 (art. 2) D.Lgs. 16.07.2012, n. 109 (art. 2), L. 06.11.2012, n. 190 (art. 77).

² Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25.09.2001 n. 350.

³ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 11.04.2002 n. 61 e modificato dalla L. 27.05.2015 n. 69.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 14.01.2003 n. 7.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11.08.2003 n. 228 e integrato dall'art. 3, D.Lgs. 04.03.2014 n. 39 per la fattispecie relativa all'adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.), nonché dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 per la fattispecie relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 14.01.2003 n. 7.

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18.04.2005 n. 62.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 03.08.2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

⁹ I reati transnazionali prevedono le seguenti caratteristiche:

- per il reato è prevista una pena maggiore di quattro (n. 4) anni;
 - il reato è commesso in uno stato ma una parte della condotta deve essere avvenuta in un
-

PARTE GENERALE

- i) i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter 1) (art. 25-octies 231/2001)¹⁰;
- j) i reati informatici (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)¹¹;
- k) i reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis. 1 del D. Lgs. 231/2001)¹²;
- l) i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001)¹³;
- m) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001);
- n) i reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)¹⁴;
- o) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001)¹⁵;
- p) il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, I C., lettera S-bis) del D. Lgs. 231/2001)¹⁶
- q) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)¹⁷.

Con riferimento ai reati sopra indicati in via generica, essi, al fine della miglior chiarezza, sono stati dettagliatamente indicati ed esplicitati nell'allegato A.

Inoltre, nella parte speciale del modello, tali reati risultano ulteriormente descritti, ove, per ogni reato, è definita la sua struttura e la valutazione dei possibili rischi di accadimento nell'ambito societario.

Si pone l'attenzione sul fatto che la responsabilità amministrativa dell'Ente, inizialmente prevista solo per reati dolosi, oggi si può configurare anche in caso di reati colposi (dove non vi è l'intenzionalità del soggetto agente – es. infortunio sul lavoro da cui derivano lesioni gravi alla persona) o anche per reati contravvenzionali (come nel caso di alcuni reati ambientali) ove non ha rilevanza la valutazione della presenza del dolo o della colpa, ma il soggetto agente ne risponderà comunque e a prescindere.

È quindi sempre più opportuno considerare la rilevanza del Modello ai fini della miglior gestione dell'Ente (i.e. So.Re.Sa. S.p.A.).

diverso stato;

➤ il reato vede implicato un gruppo criminale organizzato;

➤ il reato è commesso in uno stato ma ha effetti sostanziali in un diverso stato.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 63, co. 3 del D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 e integrato dall'art. 3 della L. 15.12.2014, n. 186 per la fattispecie dell'autoriciclaggio.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 7 L. 18.03.2008, n. 48.

¹² Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 15 L. 23.07.2009, n. 99.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 e integrato dall'art. 1 della L. 22.05.2015, n. 68.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 16.07.2012, n. 109.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 77 della L. 06.11.2012, n. 190.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 2, co. 29, della L. 15.07.2009 n. 94

1.2 L'adozione dei "Modelli di Organizzazione e di Gestione"

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto, l'Ente non risponda qualora provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'articolo 7 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tuttavia, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi delineata dall'art. 6, (fatto commesso da soggetti in posizione apicale) l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente, mentre nel caso configurato dall'art. 7 (fatto commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza) l'onere della prova in ordine all'inosservanza, ovvero all'inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità grava sull'accusa (*i.e.* Procura della Repubblica competente).

La mera adozione del Modello di organizzazione e di gestione (di seguito anche "Modello") da parte dell'organo dirigente - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio - il Consiglio di Amministrazione - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia efficace ed effettivo.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio o *risk assessment*);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

PARTE GENERALE

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione, nell'attività, ovvero ulteriori modifiche normative (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE in So.Re.Sa. S.p.A.

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

So.Re.Sa. S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e dei propri azionisti, dipendenti/collaboratori e terzi correlati - ha ritenuto di procedere all'adozione del Modello di organizzazione e di gestione, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'attuazione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello le seguenti funzioni primarie:

- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione;
- dotare la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e alle funzioni sopra elencate, le Linee guida elaborate da Confindustria, la circolare Assonime,

i più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e le specifiche attività e la storia dell'azienda.

2.2 Fasi della costruzione del Modello

Per So.Re.Sa. il processo di definizione del Modello di organizzazione e di gestione si è attivato sin dal 2011. Nel tempo, il Modello è stato implementato in funzione delle modifiche legislative, dell'assetto societario e dell'attività di So.Re.Sa.

Tale processo si è articolato costantemente in due fasi:

▪ identificazione delle attività sensibili e valutazione del livello di rischio (cosiddetta "mappatura delle attività a rischio"):

tale fase presuppone una dettagliata analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio di commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Analizzando tali attività aziendali "rischiose" si è potuto procedere ad ipotizzare le possibili modalità di esecuzione del reato e per ogni singolo reato previsto dal decreto, la determinazione delle probabilità di accadimento dello stesso, la valutazione dell'impatto aziendale derivante dalla consumazione del reato medesimo e l'individuazione delle funzioni societarie più sensibili al pericolo criminale in questione.

Per mappatura si intende quindi l'individuazione delle "aree di attività a rischio", cioè delle aree di attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati *ex Lege* previsti.

▪ progettazione del sistema di prevenzione:

tale fase si concretizza nella creazione di procedure *ad hoc*, presidi e/o protocolli utili per evitare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e garantire quindi un'efficace azione preventiva rispetto a ipotesi di reato in astratto valutabili di possibile verifica nell'ambito societario.

Tra i presidi utili per prevenire ed evitare la commissione di reati vengono ricomprese anche le procedure aziendali per quanto di rilievo; infatti, alcune procedure interne (es. quelle relative agli acquisti), per come strutturate, costituiscono validi protocolli di condotta anche ai fini "231".

2.3 Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello di organizzazione adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001; pertanto, la costruzione e la gestione del Modello presuppongono la preventiva analisi delle attività aziendali, l'individuazione di quelle esposte a rischio di reato, nonché l'analisi delle procedure organizzative ed il loro adeguamento alle esigenze di prevenzione e di controllo.

Con l'adozione del Modello, So.Re.Sa. si propone, dunque, le seguenti finalità:

PARTE GENERALE

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari fornendo regole di comportamento cui uniformarsi;
- introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle attività aziendali – consenta di individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e sul piano amministrativo nei confronti della Società;
- ribadire che So.Re.Sa. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

2.4 Struttura del Modello adottato

Il presente Modello si compone dei seguenti documenti:

- **Parte generale con i relativi allegati:**
 - A) **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**
 - B) **Elenco dei reati presupposto.**
 - C) **Statuto So.Re.Sa. S.p.A..**
 - D) **Organigramma.**
 - E) **Statuto dell'Organismo di Vigilanza.**
- **Parte Speciale con i relativi allegati:**
 - F) **Risk Assessment.**
 - G) **Codice Etico e Sistema disciplinare.**
 - H) **Codice di Comportamento.**
 - I) **Procedure di gestione e protocolli a presidio delle attività a rischio 231.**

Gli allegati sono documenti in relazione ai quali vi è la possibilità, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di suggerire indicazioni per la loro modifica e per gli opportuni/doverosi aggiornamenti, se non sostanziali.

Inoltre, costituiscono parte integrante del presente Modello:

- il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)**, adottato dalla Società in attuazione della L. n. 190/2012
- il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)**, che costituisce una sezione del PTPC.

2.5 I presidi e il controllo

So.Re.Sa., mediante il presente modello, si è dotata di una organizzazione aziendale e di procedure aziendali tali da essere capaci di fungere da presidio utile ai fini di evitare responsabilità societarie ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

So.Re.Sa. ha, infatti, provveduto a:

- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli e di contrapposizione delle funzioni nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quelle dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- prevedere nelle procedure aziendali, ove necessario, punti di controllo quali verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, etc.;
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, è garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale che consente di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (e quindi di risalire al soggetto che ha autorizzato l'operazione, che la ha materialmente effettuata, che ha provveduto alla sua registrazione e che ha effettuato un controllo sulla stessa);
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.).

2.6 Adozione del Modello

L'adozione del Modello nell'ambito di So.Re.Sa. S.p.A. è stata attuata secondo i seguenti criteri:

a. Predisposizione ed aggiornamento del Modello

Tali funzioni sono svolte ad opera di So.Re.Sa. anche con l'ausilio di consulenti esterni e delle necessità di aggiornamento segnalate dall'OdV.

b. Approvazione e aggiornamento del Modello

L'adozione del Modello e di eventuali modifiche ed integrazioni sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa..

Il presente Modello è stato adottato in data 17/10/2011 (con delibera del Consiglio di Amministrazione) e successivamente aggiornato sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze organizzative emerse in data:

- 18/06/2015 (con deliberazione del Consiglio di Amministrazione);
- 20/10/2017 (con deliberazione del Consiglio di Amministrazione);
- 18/01/2018 (con deliberazione del Consiglio di Amministrazione);

c. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello

È rimessa al Consiglio di Amministrazione di So.Re.Sa. la responsabilità dell'applicazione del Modello di Organizzazione adottato, delle relative procedure operative e dei protocolli ivi previsti.

In ogni caso, la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono anche un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società e, in particolare, di ciascun Dirigente e Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

Restano compito primario dell'OdV le attività di verifica e di controllo in merito all'applicazione del Modello di organizzazione adottato.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero dell'Ente dalla responsabilità, è istituito presso So.Re.Sa. S.p.A. un Organismo di Vigilanza (OdV) al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di suggerirne l'aggiornamento.

Tale organismo, tipicamente interno alla Società (art. 6, 1, b) del D. Lgs. 231/2001), deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche *ad hoc* ed il suo operato deve essere caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Lo stesso non può essere fatto coincidere col Consiglio di Amministrazione, in quanto organo dotato di poteri gestionali, consultivi, propositivi e di vigilanza.

La Legge 12.11.2011 n. 183 ha introdotto la previsione per cui, nelle società di capitali, il Sindaco, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il comitato per la gestione "possono" svolgere le funzioni dell'Organismo Di Vigilanza.

Sulla base del D. Lgs. 231/2001, l'Organo a cui affidare il compito di vigilare sul Modello, deve avere i seguenti requisiti:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque

PARTE GENERALE

componente della società. Tali requisiti possono considerarsi soddisfatti prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice aziendale. Al fine di garantire tali requisiti, inoltre, ad esso non devono essere attribuiti compiti operativi che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'esercizio delle sue funzioni. Al fine di svolgere in assoluta indipendenza le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal CdA su proposta dell'Organismo stesso; in tal modo quest'ultimo potrà disporre di una dotazione adeguata di risorse finanziarie per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti ed a coprire il compenso dei componenti dell'Organismo. A salvaguardia del principio di autonomia ed indipendenza è esclusa la possibilità di far parte dell'Organismo di Vigilanza a coloro i quali si trovano in situazioni di:

- conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere;
 - di relazioni di parentela, di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati dalla Società di revisione con componenti degli organi sociali e con il vertice.
- **Onorabilità:** adeguati requisiti di "onorabilità" devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'OdV; in base a tale principio non possono essere eletti a componenti dell'ODV coloro i quali:
- si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna alla pena accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi)
 - siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
 - abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
 - abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.
- **Professionalità:** per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'OdV deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico. Tali tecniche possono essere utilizzate:
- in via preventiva, per indicare eventuali ed opportune modifiche del Modello, al fine di adottare le misure più idonee a prevenire la commissione di reato;
 - in via continuativa, per verificare il rispetto dei comportamenti codificati con l'effettiva operatività;
 - a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato e chi lo abbia commesso.
-

PARTE GENERALE

Relativamente alle competenze giuridiche, ed in particolare alla disciplina penale, al fine di poter svolgere l'attività di prevenzione per la realizzazione dei reati, l'OdV deve conoscere la struttura e le modalità realizzative dei reati sia tramite l'utilizzo di risorse aziendali interne e/o di consulenza esterna.

Per queste ragioni è opportuno che la composizione dell'Organismo di Vigilanza sia collegiale.

- **Continuità d'azione:** al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possa portarla ad assumere decisioni che abbiano effetti economico-finanziari; tale struttura può comunque fornire pareri consultivi sulla costruzione del modello, in fase di redazione dello stesso.

So.Re.Sa., in ossequio agli orientamenti dottrinali dominanti¹⁸, critici rispetto a tale norma, ha ritenuto di dotarsi di un OdV effettivamente autonomo, indipendente, professionale e costantemente operativo.

So.Re.Sa. tutela l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza anche mediante una regola, adottata dalla stessa società, secondo la quale, in caso di presenza di società partecipate da So.Re.Sa., gli OdV delle società partecipate saranno autonomi e non dipenderanno dall'OdV di So.Re.Sa..

In tale ottica, non è ammessa la partecipazione dei membri dell'OdV di So.Re.Sa. nell'OdV delle società partecipate e viceversa.

L'Organismo di Vigilanza di So.Re.Sa. è situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che ai suoi componenti non siano assegnati compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività operative, ne "condizionerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L'OdV ha come referente il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente.

L'OdV di So.Re.Sa. è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il numero e la qualifica dei membri dell'OdV, sia interni che esterni, sono decisi dallo stesso CdA.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è fissata in anni due, eventualmente rinnovabili con provvedimento del CdA.

In ogni caso, ciascun membro dell'OdV resta in carica fino all'insediamento del successore.

¹⁸ Si consideri che l'OdV viene nominato, a seconda dell'assetto di *corporate governance*, dal Consiglio di Gestione o dal Consiglio di Amministrazione, mentre sia il Consiglio di Sorveglianza sia il Sindaco e/o il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea dei soci. Si valuti poi che vi sono alcuni reati societari ove gli organi di controllo possono risultare soggetti attivi (e quindi in conflitto di interessi con la funzione dell'OdV) e che, di base, negli organi di controllo, vi è anche un difetto di autonomia, di indipendenza, eventualmente di professionalità e sicuramente di continuità di azione.

3.2 Incompatibilità – Revoca – Cessazione

I componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- non devono avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, dei revisori incaricati dalla Società di Revisione, né tra di loro;
- non devono svolgere funzioni operative e decisionali tali da porli in conflitto di interessi con l'attività svolta, anche al fine di evitare il pericolo di commistioni di ruolo e di salvaguardare l'indipendenza e la loro serenità di giudizio.
- non devono essere: componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione o revisori incaricati da questa;
- non devono essere stati condannati con sentenza, anche di primo grado, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza di requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

La revoca dell'incarico per i membri dell'OdV può essere disposta esclusivamente nel caso in cui nei loro confronti:

- a. maturi una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- b. si verificano situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV;
- c. sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità sopra indicate.

Nel caso di revoca, rinuncia/dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di uno dei membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza prevista per i membri rimanenti.

Qualora le azioni di cui al precedente comma riguardino il Presidente, la carica viene assunta, fino alla nomina del sostituto, dal membro più anziano.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è richiesto il possesso delle seguenti competenze:

- in materia legale (in particolare, conoscenze di diritto penale, capacità interpretativa e di analisi delle fattispecie rilevanti);
- in materia di organizzazione e di amministrazione aziendale;
- approfondita conoscenza della realtà aziendale.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di So.Re.Sa. sarà coadiuvato dalle singole Direzioni aziendali, dovrà disporre di un *budget* adeguato e sarà supportato da uno *staff* dedicato (*Internal Auditing*).

L'OdV si riunisce periodicamente con cadenza almeno bimestrale ed ogni qualvolta uno dei suoi membri lo richieda.

Ulteriori norme di funzionamento dell'OdV potranno, nell'ambito delle sue funzioni e prerogative, essere adottate da parte dello stesso Organismo di Vigilanza anche mediante un autonomo Regolamento.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'OdV svolge le seguenti funzioni:

- assicurare l'attività di vigilanza sull'applicazione del Modello e sull'osservanza delle relative prescrizioni da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, *partners*, etc., utilizzando, se necessario (anche ricorrendo ad adeguate consulenze esterne), particolari e consolidate tecniche in materia;
- verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- suggerire l'aggiornamento del Modello in relazione a mutamenti aziendali, normativi o a carenze riscontrate in sede di gestione;
- definire gli interventi di vigilanza a supporto dell'OdV da effettuare tramite l'*Internal Auditing*;
- effettuare verifiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- indicare ai Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole *standard* per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne a seguito di violazioni del Modello;
- inoltrare al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale segnalazioni in merito a violazioni o sospette violazioni del Modello o del Codice Etico
- promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni del Modello;
- supportare la Direzione Personale e Affari Generali per individuare esigenze formative del personale in relazione alla diffusione dei principi e dei precetti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- instaurare un flusso di informazioni con i revisori contabili in merito ai controlli effettuati;
- informare il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sull'esito delle istruttorie effettuate sui casi di conflitto di interessi allo stesso segnalati sia dai responsabili delle Strutture aziendali sia da altri soggetti;
- informare il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale in merito ad eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza e ad eventuali carenze del Modello.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni della società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia ai locali sia ai dati, archivi e documentazione, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

PARTE GENERALE

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcuna struttura aziendale, fatta salva l'attività di vigilanza espletata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi effettuati dal medesimo Organismo, posto che al Consiglio di Amministrazione risulta riconducibile la responsabilità ultima in ordine all'efficace attuazione del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si potrà consultare con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

In caso di controlli/indagini dell'Organismo di Vigilanza che rilevino gravi indizi in merito alla possibile commissione di reati da parte di dipendenti di So.Re.Sa., l'Organismo potrà, anche ai fini di massima riservatezza, delegare indagini difensive a professionisti esterni.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

4.1 Flussi informativi dalla Società verso l'OdV

Tramite le funzioni aziendali competenti devono essere trasmessi all'OdV:

- i poteri e le procure conferiti ad amministratori, dirigenti e dipendenti della Società;
- gli ordini di servizio;
- le procedure aziendali;
- l'elenco dei dipendenti in servizio, comprensivo del livello di inquadramento e di eventuali altre informazioni ritenute utili;
- gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione relativi all'aggiornamento / modifica del Modello e alla nomina dell'OdV;
- la documentazione relativa alle partecipazioni societarie detenute.

Inoltre all'OdV dovranno essere trasmessi:

- qualsiasi atto di accertamento effettuato da autorità o enti (ad es. Agenzia Entrate, etc);
- documenti o notizie di eventi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con rilevanza esterna (per i quali si rende necessaria, ad es., una comunicazione a Vigili del Fuoco, INAIL, Autorità Giudiziaria o, viceversa, comunicazioni da questi ultimi provenienti); l'organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- richieste di risarcimento danno per infortuni, malattie professionali, etc;
- report, da predisporre periodicamente a cura della Direzione Acquisti, contenente l'elenco dei ricorsi eventualmente ricevuti, sintetica descrizione dell'oggetto e sintetica valutazione delle azioni da intraprendere (ad esempio: opportunità di adeguare / predisporre procedure rispetto al merito della questione, etc);
- notizie circa eventuali violazioni delle procedure aziendali e report da parte dell'Area Sistemi di Gestioni circa le violazioni procedurali riscontrate o i rilievi ricevuti dal Soggetto Certificatore esterno;

PARTE GENERALE

- report semestrali da parte della funzione di **Internal Audit** sull'attività svolta;
- notizie su fatti di rilievo in materia di applicazione del Modello Organizzativo, al loro verificarsi.

L'OdV ha comunque libero accesso agli archivi e agli uffici aziendali per la consultazione e per il rilascio di eventuali copie dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui ai paragrafi precedenti, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di So.Re.Sa. note informative concernenti:

- notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico di So.Re.Sa.;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- eventuali rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità;
- notizie relative all'effettiva applicazione del Modello con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

4.3 Flussi informativi dalla Società di Revisione all'OdV

La Società di Revisione, anche alla luce delle attività di controllo effettuate, riferisce tempestivamente ogni elemento rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, in particolare, ogni violazione del Modello di Organizzazione riscontrata ovvero la rilevazione di condotte anomale e/o atipiche che, pur non costituendo esplicite violazioni del Modello, si discostano significativamente dalle procedure in vigore.

La Società di Revisione, inoltre, potrà proporre all'Organismo di Vigilanza le modifiche e/o le integrazioni ritenute utili a sanare le irregolarità rilevate ovvero per l'adeguamento del Modello.

I suddetti oneri informativi della Società di Revisione sono garantiti dall'adempimento di apposite intese contrattuali che il Consiglio di Amministrazione predispone.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione trasmette all'OdV i report periodici che lo stesso riceve dalla società di revisione.

4.4 Segnalazioni di esponenti aziendali e/o di terzi

All'interno della Società dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione di fonte interna o esterna relativa a violazioni o sospette violazioni del Modello. In particolare, chiunque venga in possesso di notizie relative a condotte tese alla commissione di reati o all'effettiva consumazione di reati o, comunque, a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente Modello, è tenuto comunque a darne immediata notizia all'OdV.

Al ricevimento di tali segnalazioni, l'OdV provvederà ad informare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione nominato dalla Società ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012, qualora rilevi la competenza concorrente anche di quest'ultimo.

In particolare:

- tutti i dipendenti devono assicurare all'OdV informazioni in merito ad eventuali situazioni che ritengano possano ingenerare responsabilità di So.Re.Sa. ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- devono essere raccolte e verificate tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da So.Re.Sa.;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto; se rese oralmente, dovranno essere verbalizzate dall'OdV e sottoscritte anche dal segnalante;
- le segnalazioni potranno riguardare anche presunte violazioni del Modello;
- le segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione dall'OdV in funzione delle circostanze che descriveranno e del valutato grado di attendibilità.

In ogni caso, l'OdV potrà effettuare attività ispettive mirate all'accertamento della veridicità di quanto in esse affermato.

Le segnalazioni all'OdV possono essere inviate

i) a mezzo plico riservato al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza

So.Re.Sa. S.p.A.

Centro Direzionale Isola F9 80143 - Napoli

ii) tramite mail all'indirizzo:

odv@soresa.eu

ii) tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

odv@pec.soresa.it

Le modalità con cui eventuali segnalazioni di illeciti devono essere effettuate e gestite e le misure a tutela del segnalante (whistleblower) sono dettagliatamente descritte nel Capitolo 8 "Comunicazioni e segnalazioni" del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Società.

Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, l'OdV, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e tutte le persone che ricevano una segnalazione o vengano a conoscenza della stessa e/o siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione della stessa, devono osservare la massima riservatezza al fine di tutelare da un lato l'anonimato dei segnalanti, affinché non subiscano ritorsioni, e dall'altro l'onore dei soggetti segnalati, qualora si appurasse che quanto riportato non corrisponde al vero.

5. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

5.1 Formazione e informazione del personale

Tali attività, relativamente alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché all'adozione ed attuazione del Modello da parte dell'Azienda, sono operate dalla Direzione Personale e Affari Generali di concerto con l'OdV.

Le stesse risultano così articolate:

- informazione: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione con informazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001 e sulla adozione da parte dell'Azienda del Modello di Organizzazione;
- formazione: partecipazione obbligatoria per ogni dipendente di So.Re.Sa. a un **primo corso di formazione**, da somministrarsi in aula oppure *on-line*; partecipazione obbligatoria ad ulteriori **corsi periodici di aggiornamento**, somministrabili anche *on-line*.

La formazione relativa al D.Lgs.231/2001 e quella relativa alla L. n. 190/2012 potranno essere erogate congiuntamente e/o coordinate al fine di operare sinergie.

La **prima formazione** è, di norma, articolata in corsi personalizzati per dirigenti e personale dipendente.

Inoltre, i contenuti delle sessioni formative in aula sono strutturati anche in funzione del tipo di attività svolta nonché del livello di responsabilità attribuito ai singoli partecipanti.

5.2 Informazione Collaboratori esterni, Consulenti e *Partners*

Tutti i contratti (fornitura, agenzia, distribuzione, consulenza e similari, *joint-venture*, consorzio, etc.) sottoscritti da So.Re.Sa. dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001 e la richiesta di un impegno formale al rispetto del Codice Etico di So.Re.Sa. S.p.A..

Il contratto dovrà prevedere tale impegno a pena di risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Il rilascio della dichiarazione di conoscenza e osservanza del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di So.Re.Sa. S.p.A. potrà essere richiesto anche al personale dipendente di *partners*, fornitori, consulenti, etc. della Società.

In tal caso i dipendenti di So.Re.Sa. che si avvalgono di tali collaboratori, devono astenersi dall'impiegarli in attività aziendali prima di aver ottenuto dagli stessi la prescritta dichiarazione di conoscenza e osservanza del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di So.Re.Sa. S.p.A., dichiarazione da inviare all'OdV.

6. SISTEMA SANZIONATORIO E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. e), e dell'art. 7, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/01 condizione per assicurare l'efficace attuazione del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare "idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", sia nei confronti dei Soggetti Apicali sia confronti dei Soggetti Sottoposti.□

Un punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle azioni o dei comportamenti posti in essere in violazione dei principi, delle regole del Modello, dei principi etici, dei Protocolli previsti nel Modello, nonché delle procedure richiamate dallo stesso.□

Per violazione del Modello si intende la violazione dei principi, delle regole aziendali, dei protocolli e delle procedure richiamate dal Modello.□

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'instaurazione e/o esito di un eventuale procedimento penale avente ad oggetto una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.□

L'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità, gravità e adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, le violazioni, pertanto, dovranno essere valutate nei termini che seguono:

- violazione lieve: ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine dell'ente e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso; □
- violazione grave: ogni violazione di una o più regole o principi previsti nell'intero Modello, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs n. 231/01;
- violazione gravissima: ogni violazione di una o più regole o principi previsti dall'intero Modello, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal D. Lgs n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'ente, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. □

Nella valutazione della lieve, grave o gravissima irregolarità dovranno essere considerate le seguenti circostanze:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- mansioni del lavoratore. La recidiva, pertanto costituisce un'aggravante e comporterà una sanzione più grave;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

PARTE GENERALE

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile ai fini del risarcimento dei danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

La Società intende portare a conoscenza dei propri "Destinatari" le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali".

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento aziendali, laddove applicabili, nonché le previsioni della contrattazione collettiva.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti (Quadri, impiegati)

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello sono affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme del CCNL per i "Dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi" del 18 luglio 2008, e precisamente a seconda della gravità e delle circostanze delle infrazioni, si applica:

1. il **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi. Incorre in tale provvedimento il lavoratore che pur violando le prescrizioni del Modello, non abbia prodotto con la propria condotta omissiva o commissiva un danno e/o pregiudizio di qualunque tipo, compreso il pregiudizio dell'immagine della Società e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con altri esponenti della stessa;
2. il **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3. il **provvedimento della multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, in caso di più grave violazione del Modello quando da tale violazione non derivi pregiudizio alla normale attività della Società;
4. la **sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, laddove la violazione determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti precedenti;

5. il **licenziamento disciplinare senza preavviso** e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Incorre in tale provvedimento il soggetto che commette violazioni di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto con la Società tanto da non consentire neppure la provvisoria prosecuzione del rapporto.

6.3 Sanzioni per i Dirigenti

Nel caso di violazione, da parte dei Dirigenti, delle prescrizioni previste dal Modello, a seconda della gravità e delle circostanze delle infrazioni, si applicano le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti Commercio e Terziario.

6.4 Sanzioni per gli Amministratori ed i Sindaci

In caso di violazione del Modello e/o dei principi e delle regole aziendali, da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea del socio Unico e il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, adotteranno i provvedimenti che riterranno più opportuni in considerazione della gravità della violazione e ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, dandone tempestiva comunicazione all'OdV.

6.5 Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora vi sia la violazione da parte di un membro o più membri dell'OdV, essi saranno sanzionati, a seconda della gravità della infrazione, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, nel caso in cui pongano in essere atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
2. convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'adozione del provvedimento di revoca, nel caso pongano in essere atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01.

6.6 Sanzioni per fornitori, collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti esterni

Il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e/o dei principi e delle regole aziendali comporta la risoluzione del contratto, in virtù di una esplicita clausola contrattuale che So.Re.Sa. prevede nei diversi contratti.

6.7 Procedimento disciplinare

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti in caso di violazione del Modello e/o dei principi e delle regole aziendali, è differente per ciascuna categoria di soggetti destinatari nella fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, nel caso in cui riceva una violazione o acquisisca nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza dei presupposti per attivare il procedimento disciplinare. Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantita la difesa nei termini di legge e di contratto. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

6.8 Il procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti (Quadri, impiegati)

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti dei Dipendenti è espletata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori "Dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi". In particolare, l'OdV trasmette al Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali" una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, tramite il Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali", trasmette al soggetto segnalato una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- la puntuale indicazione della condotta constatata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte, entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il soggetto aderisce ovvero di un componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria cui conferisce mandato.

La contestazione deve essere sottoscritta dal Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali".

A seguito delle eventuali giustificazioni del soggetto segnalato, il Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali" si pronuncia in merito all'applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

I provvedimenti disciplinari non possono essere irrogati se non siano trascorsi almeno otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dipendente interessato e

devono essere notificate a quest'ultimo dal Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali" non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o giustificazioni scritte, salvo un diverso termine per le ipotesi di particolare complessità. All'OdV viene comunicato il provvedimento sanzionatorio e ne verifica la sua effettiva applicazione.

La sanzione resta sospesa se il Dipendente, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento, abbia promosso la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

I provvedimenti disciplinari di biasimo scritto, multa e sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento con o senza preavviso potrà essere impugnato secondo quanto disposto dall' art. 18 della L. 300/1970.

6.9 Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti

Qualora l'OdV riscontra una violazione del Modello e/o dei principi e delle regole aziendali, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto della normativa vigente, nonché dei Contratti Collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Responsabile della Direzione "Personale e Affari Generali" una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, convoca il Dirigente interessato ad un'adunanza del Consiglio mediante una contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data dell'audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali.

In occasione dell'Adunanza del Consiglio, a cui sono invitati a partecipare anche i componenti dell'OdV, è disposta l'audizione del dirigente interessato e l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato, per iscritto, all'interessato dal Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione, unitamente al Responsabile del "Personale e Affari Generali", nel rispetto delle norme di

legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

L'OdV, cui è invitato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il Dirigente può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.10 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dell'incarico, il CdA provvederà a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni. La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata una violazione del Modello da parte di esponenti dell'OdV.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento

previsto per i Dirigenti (vedi par. 6.3) ovvero per i Dipendenti (vedi par. 6.2). Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

6.11 Il procedimento disciplinare nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni, consulenti ed altri soggetti esterni: i c.d. Terzi Destinatari

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di tali soggetti, trasmetterà al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Responsabile di Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Direttore della funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

Il Responsabile di Direzione interessata, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, si pronuncia sul provvedimento ed invia all'interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata, le disposizioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione della clausola contrattuale prevista e pertanto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Responsabile competente, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

All'OdV è data comunicazione dell'esito e verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

6.12 Sanzioni per gli obblighi di trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (di seguito, in breve, D.Lgs.33/2013) prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.

Per i soggetti sono previste sanzioni disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative e sanzioni di pubblicazione. A carico degli Enti o organismi sono previste sanzioni consistenti nel mancato trasferimento di risorse. Il D.Lgs. 33/2013 prevede sanzioni applicabili a qualsiasi violazione dell'obbligo di pubblicazione e sanzioni per casi specifici.

In generale, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013, l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di

PARTE GENERALE

valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

In relazione alla gravità della violazione, il Responsabile per la Trasparenza ha il compito di svolgere la funzione di controllo sul corretto adempimento da parte di So.Re.Sa. di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e segnalare all'organo di indirizzo politico e all'Autorità Nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'ANAC, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza, segnala i casi di inadempimento o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione dei dati.

L'ANAC segnala altresì gli adempimenti ai vertici politici delle amministrazioni e, se necessario, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Sanzioni per casi specifici.

La violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14 (dati dei componenti dell'organo dell'indirizzo politico), riguardanti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione alla carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2 (dati relativi alle società partecipate) dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai propri soci pubblici i dati relativi al proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, compete:

- all'OdV il compito di condurre le indagini interne in ordine alla violazione del Modello;
- all'OdV la eventuale segnalazione al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale;
- al Direttore Generale l'irrogazione della sanzione.

Al termine del procedimento l'Organo direttivo provvede a informare tempestivamente in merito l'OdV.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV di So.Re.Sa. con la collaborazione del Direttore del Personale e Affari Generali. Ogni modifica deve essere comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSA.

7. VERIFICHE PERIODICHE SUL MODELLO

Il Modello sarà periodicamente monitorato per verificarne l'aggiornamento in base a modifiche organizzative o legislative, o qualora si verificano violazioni. Le conclusioni di tali verifiche, salvo casi di urgenza da segnalare tempestivamente, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione (in occasione della presentazione della relazione semestrale), evidenziando possibili manchevolezze o suggerendo eventuali azioni correttive.

8. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

8.1 Quadro normativo di riferimento

A partire dal 2012, il Legislatore ha introdotto una serie di normative volte alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi in ambito pubblico, tra cui si segnalano, in particolare:

- **la Legge 6 novembre 2012, n. 190**, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- **il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- **il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- **il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39**, *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- **il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62**, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Il quadro giuridico è stato integrato

- dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche **“PNA”**) emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato con delibera dell’11/09/2013, n. 72 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità (CIVIT), ora divenuta Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). In seguito all’emanazione del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, in data 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del PNA, modificato da ultimo in data 4 agosto 2016 con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- dalle Determinazioni nel frattempo emanate dall’ANAC.

8.2 Attuazione della normativa anticorruzione in So.Re.Sa. S.p.A.

Il PNA precisa che i contenuti dello stesso, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari, seppure la Legge n. 190/2012 non li ricomprenda espressamente.

So.Re.Sa., Soggetto Aggregatore della Regione Campania, rientra certamente tra i soggetti sopra indicati, i quali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012, devono introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali e nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione.

Pertanto, So.Re.Sa. ha adottato, in data 18/06/2015, il proprio **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** (di seguito, anche **PTPC**) per il periodo 2015-2017.

Il PTPC, successivamente aggiornato relativamente al periodo 2018-2020, forma parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione. Le misure di prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità sono state collocate, in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli interventi, anche alla luce di quanto previsto dalla Determina ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 in materia di misure di prevenzione diverse dalla trasparenza, nel Risk Assessment del presente Modello, ed evidenziati graficamente, al fine di renderle immediatamente identificabili.

La Società ha inoltre individuato un dirigente quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** (di seguito, anche **RPC**).

8.3 Attuazione della normativa per la trasparenza in So.Re.Sa. S.p.A.

Nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 la trasparenza è definita come "uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012" e si basa principalmente su obblighi di pubblicazione di dati e informazioni.

Come accennato anche al par. 8.1 che precede, le principali disposizioni ad essa relativa sono contenute:

- nella L. n. 190/2012
- nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*
- nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*.

Inoltre, l'art. 24 bis, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha sostituito l'art. 11 del D. Lgs. 33/2014,

PARTE GENERALE

prevedendo espressamente che la medesima disciplina relativa agli obblighi di trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001), si applichi interamente anche: *“agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Pertanto, So.Re.Sa. ha adottato il **proprio Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** (2015-2017) il 18/06/2015 (di seguito, anche “PTTI”).

Il PTTI è stato successivamente aggiornato annualmente e costituisce una sezione del PTPC della Società e forma parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

La Società ha inoltre individuato un dirigente quale **Responsabile della Trasparenza e Integrità** (di seguito, RTI).

8.4 Rapporti con il D.Lgs. 231/01

Il quadro normativo sopra delineato, avendo l'intento di combattere il fenomeno corruttivo, persegue finalità parzialmente coincidenti con quelle del D.Lgs. 231/01.

Tuttavia, come chiarito anche dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, i rispettivi ambiti di applicazione non coincidono completamente e tra essi sussistono significative differenze.

In primo luogo, il ventaglio dei reati che possono far sorgere una responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è molto più ampio e costituito da fattispecie molto eterogenee fra loro.

A tal proposito, va segnalato altresì che la Legge n. 190/2012 ha ulteriormente ampliato la gamma dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01, inserendovi le seguenti fattispecie:

- all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, tra i reati societari, del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e precisamente per la fattispecie prevista dal terzo comma del nuovo art. 2635 c.c.

In secondo luogo, mentre ai fini del Decreto 231 rileva che la commissione del reato sia stata fatta nell'interesse o vantaggio della Società, la Legge 190/12 è volta a prevenire anche reati commessi in danno di quest'ultima e fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano anche le situazioni di “cattiva amministrazione”.

Tuttavia, con riferimento alle misure di prevenzione diverse dalla trasparenza, la Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 chiarisce in maniera inequivocabile che l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2 bis all'art. 1 della L. 190/2012, ha previsto che in una logica di coordinamento e semplificazione degli adempimenti, i soggetti di diritto privato in controllo pubblico debbano adottare misure integrative di quelle adottate ai

sensi del D.Lgs. 231/01 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità.

Ne deriva, quindi, che il **PTPC e i PTI** siano ormai parte integrante del Modello e che le misure di prevenzione e controllo dei rischi di loro interesse siano gestite nel medesimo documento, ancorché in maniera immediatamente identificabile.

8.5 Rapporti tra OdV e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

L'OdV di cui al D.Lgs. 231/2001 ed il RPC di cui alla L. n. 190/2012 sono due soggetti autonomi e distinti che agiscono in base alle rispettive normative di riferimento.

Ciò premesso, e salvaguardate le rispettive prerogative di autonomia e indipendenza, l'OdV ed il RPC di So.Re.Sa., anche al fine di perseguire sinergie, potranno:

- effettuare riunioni periodiche
- condividere informazioni utili alle rispettive attività
- attuare un coordinamento nello svolgimento di attività che ricadano sotto la competenza di entrambi quali, ad esempio, verifiche presso strutture aziendali o gestione delle segnalazioni di illeciti.

So.Re.Sa. S.p.A. Società Regionale per la Sanità

Modello di organizzazione e di gestione
ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

I reati

Mappatura delle attività sensibili

Presidi

*Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/10/2011
Revisione 1 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/06/2015
Revisione 2 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2017
Revisione 3 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2018*

INDICE

1	LA PARTE SPECIALE	39
2	SO.RE.SA. S.P.A. SOCIETÀ “IN HOUSE PROVIDING”	39
3	I REATI “PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ 231	41
	3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	42
	3.2 Reati societari e reati di market abuse	52
	3.3 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	58
	3.4 Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale	59
	3.5 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	60
	3.6 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	60
	3.7 Reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato	62
	3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	63
	3.9 Reati informatici e trattamento illecito di dati	64
	3.10 Delitti di criminalità organizzata	70
	3.11 Reati contro l’industria e il commercio	70
	3.12 Reati in materia di violazione del diritto d’autore	71
	3.13 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale	72
	3.14 Reati ambientali	73
	3.15 Reati in materia di immigrazione	75
4	TUTELA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	75
	Premessa	75
	4.1 Fattispecie di reati	76
	4.2 Circostanze aggravanti - art. 583 c.p.	77
	4.3 La compatibilità tra colpa e l’interesse o vantaggio dell’ente	77
	4.4 Il D.Lgs. 81/08 e il Modello di organizzazione e gestione	79
	4.5 Struttura organizzativa di So.Re.Sa.	80
	4.6 Le aree a rischio di So.Re.Sa.	81
	4.7 I principi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	81
	4.8 Sistema sanzionatorio	83
	4.9 Flussi informativi all’OdV	83

1 LA PARTE SPECIALE

Come esplicito nella parte generale del presente Modello, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevede che l'Ente possa risultare responsabile non per tutti i reati previsti dal nostro Ordinamento, ma solo per determinati di questi. Infatti, il Decreto legislativo n. 231/2001 individua esattamente quali fattispecie penali siano suscettibili di generare la responsabilità degli Enti.

Ai fini di massima chiarezza, posto che la materia di cui si tratta è parte della scienza del diritto e possono occorrere validi strumenti e determinate informazioni/dati per comprendere le diverse fattispecie di reato di cui all'ALLEGATO A della parte generale del Modello Organizzativo, in questa parte speciale, si espongono sinteticamente le caratteristiche dei c.d. reati "presupposto", indicandone la rilevanza ai fini della disciplina della responsabilità degli enti e si evidenziano determinati principi generali del diritto e varie nozioni scientifiche (quale ad esempio la nozione di Pubblica Amministrazione) utili ai fini di una effettiva comprensione inerente le condotte criminose che si desidera evitare nell'ambito dell'attività aziendale.

In questa parte speciale si fornisce altresì un chiarimento su quella che risulta essere la tipologia di società a cui appartiene So.Re.Sa. S.p.A. (società *in house providing*).

Forniti gli strumenti ritenuti necessari per comprendere effettivamente le varie tipologie di fattispecie di reato sensibili ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, mediante un'analisi delle diverse ipotesi di reato e una valutazione delle funzioni svolte nell'ambito delle varie aree decisionali di So.Re.Sa. S.p.A. (di seguito "So.Re.Sa."), della documentazione aziendale, dei rilevati flussi informativi e delle interviste effettuate, si individuano nel modo più preciso possibile le aree di rischio di commissione di reato e si indicano i vari presidi utili per evitare la commissione dei reati da parte di dipendenti/collaboratori di So.Re.Sa. nel suo interesse e/o a suo vantaggio.

Detti presidi, in taluni casi, sono costituiti da PROTOCOLLI di condotta valutati e "costruiti" *ad hoc* per evitare la commissione di tipologie di reato ritenute ipotizzabili e di possibile consumazione nell'ambito dell'attività aziendale.

L'individuazione delle aree di rischio e la valutazione delle stesse, reato per reato, viene svolta mediante lo strumento del c.d. RISK ASSESSMENT presente in questo modello come ALLEGATO B a questa parte speciale.

2 SO.RE.SA. S.P.A. SOCIETÀ "IN HOUSE PROVIDING"

Occorre fornire a ogni soggetto (interno ed esterno a So.Re.Sa.) interessato al rispetto del presente Modello Organizzativo alcune utili informazioni sulla natura societaria di So.Re.Sa. S.p.A., nel testo del Modello indicata, per brevità, come "So.Re.Sa."

La So.Re.Sa. è una società per azioni unipersonale, istituita dalla Regione Campania con DGRC n. 361 del 27/02/2004, in attuazione dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 6/12/2003, modificata dalla L.R. 24/2005 nonché dalla L.R. 4/2011 della funzione di acquisto dei

beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania. Il Consiglio Regionale, con L.R. n. 41 del 31 dicembre 2012 ha, inoltre, sostituito il comma 229 della L.R. 4/2011 stabilendo che: **“la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell’art. 3 comma 34 dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006”**. Il Decreto del Commissario ad Acta n. 90 del 9 agosto 2013 ha previsto l’attuazione graduale della “Centrale Unica dei Pagamenti” tramite la So.Re.Sa.. Quest’ultima, ai sensi del comma 224 della L.R. 4/2011 modificato dalla L.R. 41/2012, ha sancito che **So.Re.Sa. “in via ordinaria è delegata, ai sensi dell’art. 1269 del c.c., alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del Sistema Sanitario e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e costituisce, per tali Aziende, Centrale Unica dei Pagamenti, in coerenza con la programmazione regionale per l’approvazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell’art. 2, comma 88 della Legge del 23 dicembre 2009, n. 191.**

Altresì con L.R. n.16 del 7 agosto 2014 è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell’art.9 del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla Legge del 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli Enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli Enti Locali e per le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Per la sua natura di soggetto *in house*, opera esclusivamente nell’interesse del socio pubblico e delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale. I rapporti con la Regione sono disciplinati da un’apposita convenzione e da specifici provvedimenti regionali che le attribuiscono compiti e funzioni. La Regione, difatti, esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; pertanto:

- la Società redige periodicamente un budget preventivo che viene sottoposto alla Regione per l’approvazione;
- il Socio Regione esercita poteri di vigilanza e di controllo sul bilancio e determina le linee di indirizzo strategiche e di politica aziendale e nomina gli organi di vertice della Società;
- il Socio Unico partecipa alla vita della Società verificando il raggiungimento degli obiettivi assegnati, l’attuazione delle strategie e l’organizzazione della Società, ed autorizza le operazioni e gli atti di carattere straordinario.

Alla luce di quanto esposto, occorre comprendere come l’adozione del presente Modello Organizzativo risulti il frutto di una volontà primaria di So.Re.Sa., di divenire *compliant* rispetto a una normativa di applicazione facoltativa, ma considerata doverosa ai fini del rispetto dell’esigenza di So.Re.Sa. di garantire un’importante rilievo etico all’attività aziendale.

E’ altresì opportuno precisare come So.Re.Sa., in buona sostanza, svolga un’attività che costituisce anche un servizio pubblico e come, comunque, lo svolgimento di tale attività, nell’ottica “231”, possa a volte essere considerata di rilevanza pubblica.

Tale concetto verrà ulteriormente approfondito in relazione all'esposizione seguente inerente i Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3 I REATI "PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ 231

Di seguito l'elenco dei c.d. reati "presupposto" che, se consumati e/o tentati a vantaggio e/o nell'interesse dell'Ente da parte di un dipendente/collaboratore dello stesso, implicherebbero la sussistenza della responsabilità amministrativa per il medesimo Ente. L'elencazione segue l'ordine di inclusione dei reati nel Decreto legislativo n. 231/2001:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001);
2. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001)¹;
3. alcune fattispecie di reati in materia societaria (art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001)²;
4. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.Lgs. n. 231/2001)³;
5. reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1 del D.Lgs. n. 231/2001)⁴ e reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. n. 231/2001)⁵;
6. reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231/2001)⁶;
7. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. n. 231/2001)⁷;
8. reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (artt. 3 e 10 della L.16 marzo 2006, n. 146 – normativa autonoma e non inserita nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001);
9. reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) (art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001)⁸;
10. reati informatici (art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001)⁹;
11. delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231/2001)¹⁰;

¹ Articolo inserito dall'art. 6 Decreto Legge 25.09.2001 n. 350.

² Articolo inserito dall'art. 3 Decreto Legge 11.04.2002 n. 61.

³ Articolo inserito dall'art. 3 Legge 14.01.2003 n. 7.

⁴ Articolo inserito dall'art. 8 Legge 14.01.2003, n. 7.

⁵ Articolo inserito dall'art. 5 Legge 11.08.2003, n. 228.

⁶ Articolo inserito dall'art. 9 Legge 18.04.2005, n. 62.

⁷ Articolo inserito dall'art. 9 Legge 03.08.2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

⁸ Articolo inserito dall'art. 63 Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231.

⁹ Articolo inserito dall'art. 7 Legge 18.03.2008, n. 48.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 2, 29°c., Legge 15.07.2009, n. 94.

12. reati per delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001)¹¹;
13. reati per delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001)¹².
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale (art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001)¹³;
15. reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001)¹⁴;
16. reati attinenti all'immigrazione (art. 25-duedecies del D.Lgs. n. 231/2001)¹⁵.

Di seguito si è ritenuto opportuno descrivere nei termini essenziali i suddetti reati e per quelli considerati rilevanti/incidenti si è fornita ogni nozione ritenuta utile al fine della miglior comprensione dei loro elementi costitutivi. Nel contempo si è proceduto alla valutazione della loro incidenza con riguardo all'attività di So.Re.Sa..

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

La nozione di Pubblica Amministrazione

La prima tipologia di Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto (di seguito, "Reati contro la P.A.").

L'analisi dei Reati contro la P.A., ai fini della costruzione del Modello, presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini "Pubblica Amministrazione" (di seguito, "P.A."), "Pubblico Ufficiale" (di seguito, "P.U.") e "Incaricato di Pubblico Servizio" (di seguito, "I.P.S.").

Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

L'art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/1990 ha ridefinito il concetto di Pubblica Amministrazione ricomprendendovi *"tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 del c.p., il quale identifica il "pubblico ufficiale" in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificando che *"è pubblica la funzione amministrativa"*

¹¹ Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99.

¹² Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99.

¹³ Articolo inserito dall'art. 15 Legge 23.07.2009, n. 99.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 2 Decreto Legislativo 07.07.2011, n. 121.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 1 Decreto Legislativo 16.07.2012, n. 109.

PARTE SPECIALE

disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi". L'elemento che caratterizza il P.U. è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione:

- a. i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno;
- b. tutti coloro che sono muniti di poteri autoritativi;
- c. tutti coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

I poteri pubblici in rilievo sono il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quello riconducibile alla *pubblica funzione amministrativa*.

Il *potere legislativo* trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È ritenuto P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione legislativa*, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, quali decreti legge e decreti delegati), le Regioni, le Province (queste ultime per quanto attiene alla loro attività normativa) e le Istituzioni dell'Unione Europea.

Il *potere giudiziario* trova la sua esplicazione nell'attività dello *ius dicere*, inteso in senso lato. È ritenuto P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione giudiziaria* non solo chi, a livello nazionale e comunitario, svolga una attività diretta all'esplicazione di tale potere, ma anche chi svolge tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello *ius dicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero i magistrati (compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa collegata allo *ius dicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.

I poteri riconducibili alla *pubblica funzione amministrativa*, da ultimo, sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* e il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

il *potere deliberativo* della P.A. è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come '*pubblici ufficiali*', non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che

svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;

il potere autoritativo della P.A. consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come *'pubblici ufficiali'* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;

il potere certificativo della P.A. consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un *'pubblico agente'*.

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di P.U. anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con la tolleranza o acquiescenza dell'Amministrazione.

L'art. 358 c.p. qualifica *'incaricato di un pubblico servizio'* tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Si considera I.P.S. colui il quale presta un *'pubblico servizio'* a qualunque titolo. Si intendono attività di pubblico servizio:

- a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica;
- b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti per l'I.P.S. deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti *funzioni* o *servizi*, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale I.P.S. quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di I.P.S. spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio.

Con la Legge n. 300/2000, la qualifica di P.U. e di I.P.S. è stata estesa anche ai membri

degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Per quanto innanzi esplicitato, in relazione alla possibilità che in varie fattispecie un soggetto possa rivestire sia la qualifica di P.U. sia quella di I.P.S., a seconda delle circostanze e dei poteri gestiti in quella determinata situazione, occorre tenere presente che l'attività di So.Re.Sa., che per sua natura ha un'origine di rilevanza pubblica, in alcuni casi (a mero titolo esemplificativo si consideri l'ambito della gestione delle aste e delle gare) potrà portare certi soggetti dipendenti di So.Re.Sa. a rivestire le qualifiche di P.U. o di I.P.S..

In tal senso è opportuno rilevare che alcuni di essi potrebbero commettere reati contro la P.A. di rilevanza "231" tipici dei soggetti appartenenti a tale settore e, in particolare, il reato di "concussione" previsto e punito dall'art. 317 del codice penale¹⁶.

I reati

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono ipotesi di reato del codice penale riguardanti le seguenti fattispecie:

- malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* C.P.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* C.P.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario) per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 II c. n. 1 – 640-*bis* C.P.);
- frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (anche comunitario – art. 640-*ter* C.P.);
- concussione (art. 317 C.P.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* C.P.);
- corruzione (artt. 318, 319 e 319-*ter* C.P.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* C.P.).

Ogni dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi dell'ALLEGATO A e del RISK ASSESSMENT nelle relative sezioni.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione

¹⁶ Articolo 317 - Concussione - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

meramente residuale in questa sede ai fini della individuazione dell'ambito di incidenza delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiama a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione consiste, in generale, in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discrezionale è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se la compravendita ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 318, dall'articolo 319, dall'articolo 319-bis, dall'articolo 319-ter e dall'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*”

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa,

come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, ovvero un incaricato di pubblico servizio (per estensione, in virtù del disposto dell'art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati*

di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis.2.2).

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia *quivi* in esame è sicuramente presente.

Ciò è deducibile in funzione della natura della stessa società ("*in house*"), della rilevanza (di interesse pubblico) e della tipologia dell'attività svolta dall'ente, del costante contatto tra funzionari della P.A. regionali e le figure apicali e i dipendenti di So.Re.Sa., nonché dei controlli a cui So.Re.Sa. può essere sottoposta.

Si è ritenuto pertanto utile adottare i presidi specificati nel RISK ASSESMENT. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

In linea generale, occorre tener presente che la *falsificazione* può essere definita come una situazione non corrispondente al vero, ma capace di presentarsi all'apparenza come veritiera, traendo in inganno chi ci viene in contatto. Peraltro, non è suscettibile di sanzione qualsiasi falso, ma solo quello capace di ingannare una moltitudine indeterminata di soggetti.

I reati

L'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede ipotesi di reato del codice penale contenuti nel titolo VII, ad oggetto i "Delitti contro la fede pubblica", in cui l'interesse tutelato è la fede pubblica, garantita attraverso la difesa della regolarità della circolazione monetaria. In particolare, il suddetto art. 25-*bis* prevede alcuni dei reati contenuti nei capi I e II del titolo VII, riguardanti, rispettivamente:

- 1) la "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- 2) la "falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento".

PARTE SPECIALE

I primi tutelano oggetti ben individuati, ossia:

- *monete aventi corso legale*: la *moneta* è un bene economico utilizzato a fini di scambio, come misura di valore o mezzo di pagamento; ha *corso legale* la moneta che lo Stato impone come ordinario strumento di pagamento, in base al valore ad essa conferito;
- *carte di pubblico credito*: ricomprendono le monete aventi corso legale, le carte o cedole al portatore di emanazione governativa e tutte le altre emesse da organi a ciò deputati ed aventi corso legale;
- *valori di bollo*: carte bollate, francobolli ed altri valori dello stesso genere disciplinati da leggi speciali.

La previsione di tali reati, in relazione alla responsabilità degli enti, deriva sostanzialmente dal processo di unificazione monetaria europeo.

Le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 nell'ambito di tale capo sono le seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

I secondi tutelano, invece, beni genericamente indicati come marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali.

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, rientranti in questo secondo capo, sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Ogni ulteriore dettaglio inerente tali ipotesi di reato potrà essere valutato mediante l'analisi dell'ALLEGATO A e del RISK ASSESSMENT nelle relative sezioni.

RILEVANZA

Per quanto attiene l'attività di So.Re.Sa., le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-bis, allo stato, non paiono ipotizzabili.

I reati di falso sopra indicati non dovrebbero essere immaginabili nell'ambito delle condotte dei dipendenti/collaboratori di So.Re.Sa. e come la società non risulti, ad oggi,

svolgere alcuna azione a mezzo della quale o in occasione della quale tali reati possano venir perpetrati.

Nel RISK ASSESSMENT si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

3.2 Reati societari e reati di market abuse

Una ulteriore tipologia di Reati astrattamente applicabili e rilevanti per la Società è costituita dai reati societari disciplinati dall'art. 25-ter del Decreto (di seguito, "Reati Societari").

I reati

Alla luce del numero e della complessità dei reati societari presupposto della responsabilità amministrativa delle società, si possono distinguere diversi gruppi di reati sulla base di semplici analogie nelle modalità d'offesa:

- 1) False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile);
- 2) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 del codice civile);
- 3) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 del codice civile);
- 4) Impedito controllo (art. 2625 del codice civile);
- 5) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile);
- 6) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 del codice civile);
- 7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile);
- 8) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile);
- 9) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis del codice civile);
- 10) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile);
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile);
- 12) Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile);
- 13) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile);
- 14) Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile);
- 15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile).

Di seguito una breve analisi dei reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,

con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c..)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti solo a titolo di concorso nel reato commesso dal revisore;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;

PARTE SPECIALE

- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, è stato introdotto, tra i reati-presupposto previsti e puniti dal D.Lgs. 231/2001, il reato di "*Corruzione tra privati*", di cui all'art. 2635 c.c., che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, prevedendo una pena più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore, ovvero chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia *quivi* in esame è sicuramente presente.

Ciò è deducibile in funzione della natura della stessa società ("*in house*"), della rilevanza (di interesse pubblico) e della tipologia dell'attività svolta dall'ente.

Si è ritenuto pertanto utile adottare i presidi specificati nel RISK ASSESSMENT.

3.3 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-*quater* è stato introdotto dal legislatore con la Legge n. 7/2003 in ossequio agli obblighi non solo scaturenti dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York in data 8 dicembre 1999, ma anche da tutti gli altri strumenti internazionali (Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali ed europee, etc.) adottati nel periodo immediatamente successivo agli attacchi di matrice terroristica del settembre 2001 a New York.

Le relative norme sono state formulate anche nell'ambito del nostro codice penale mediante l'introduzione degli articoli dal 270-*bis* al 270-*sexies*, l'art. 280, gli articoli 280-*bis*, 289-*bis* e 302.

In buona sostanza, trattasi di condotte inerenti l'organizzazione dell'associazione terroristica e di eversione dell'ordine democratico (assistenza, arruolamento addestramento, etc.) ed esecutive del progetto delittuoso (atti di terrorismo, attentati, sequestri di persona, etc.).

RILEVANZA

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico) risultano ipotizzabili a carico della società solo astrattamente ed in linea strettamente teorica, atteso che, da quanto emerso in sede di *risk assessment*, la

società non risulta, allo stato, svolgere alcuna azione a mezzo o in occasione della quale gli stessi possano venir perpetrati.

Si aggiunga che la presenza di un interesse pubblico sottostante all'attività societaria contrasta fortemente con l'ipotesi di commissione di un delitto contrario al medesimo interesse.

Inoltre, mediante tali delitti appare di difficile compimento un vantaggio societario, così come risulta evidente una carenza di interesse in tal senso.

Nel RISK ASSESSMENT si è quindi valutato di non evidenziare la presenza di rischi.

3.4 Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale

I reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono stati introdotti dalla Legge n. 7 del 9.01.2006, normativa emanata in attuazione degli articoli 2, 3, 32 della nostra Costituzione, dei principi contenuti nella Dichiarazione e dal Programma di azioni adottati a Pechino il 15 settembre 1995, nonché nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite.

La Comunità Internazionale, infatti, si è sempre occupata delle problematiche relative alle pratiche di mutilazione e maltrattamenti perpetrate ai danni delle donne in quelle culture che non riconoscono la parità di diritti a entrambi i sessi, con particolare attenzione alla condizione delle bambine all'interno di queste società.

I principi fondamentali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata nel 1948, vietano le discriminazioni sessuali nonché la pratica di trattamenti inumani e degradanti.

Il nostro ordinamento ha quindi recepito tramite l'introduzione dell'art. 583-bis del codice penale il divieto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I delitti contro la personalità individuale sono stati introdotti come reati presupposto ai fini della responsabilità di cui al Decreto n. 231 del 2003.

Le fattispecie delittuose contro la personalità individuale che implicano la responsabilità dell'ente sono di vario tipo: fattispecie in tema di schiavitù (riduzione o mantenimento in schiavitù; acquisto e alienazione di schiavi; tratta di persone), in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile.

RILEVANZA

L'analisi dell'attività tipica di So.Re.Sa. porta a ritenere che non possano concretizzarsi le sopra citate fattispecie di reato.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel RISK ASSESSMENT la presenza di rischi.

3.5 Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Tali reati vengono inseriti nell'ambito del Decreto in funzione della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28.01.2003. In virtù dei relativi precetti, sono stati inseriti nel Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico della Finanza) gli articoli 184 e 185 disciplinanti i delitti di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato".

La realizzazione delle due fattispecie delittuose, alternativamente, implica la responsabilità dell'art. 25-*sexies* del Decreto.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea astratta presente esclusivamente per il reato di "aggiotaggio finanziario" (art. 185 T.U.F.).

La condotta di tale reato si può sostanziare nella diffusione, o verosimilmente nella propalazione ad un numero esteso di destinatari, individuati o non individuabili, della "notizia" che non deve avere necessariamente contenuto economico, ma costituire un dato oggettivo connesso alle sorti della società emittente o del relativo strumento finanziario, comprendendo anche le smentite di un fatto vero.

So.Re.Sa., mediante i suoi vertici, per quanto si tratti di un'ipotesi estremamente improbabile (sia per le dimensioni societarie e dei relativi rapporti, sia per la natura degli ordinari rapporti societari con soggetti terzi, sia anche per la difficoltà di perseguire un vantaggio dalla commissione del reato), potrebbe comunque diffondere notizie sensibili, nel senso sopra esposto, in relazione ad attività negoziali con società quotate.

In ogni caso appare arduo poter rilevare un interesse aziendale e o un vantaggio in favore di So.Re.Sa. nell'ambito di un'ipotesi del genere.

Pertanto, si è valutato di non evidenziare nel RISK ASSESSMENT la presenza di rischi.

3.6 Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute nel luogo di lavoro.

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-*septies* che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i

reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Lesioni colpose ed omicidio colposo

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "Testo Unico" o, semplicemente "T.U."). Il D. Lgs. 81/2008 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito "DVR") il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI").

Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea astratta presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

L'attività non produttiva/industriale in senso proprio, ma di fornitura di servizi, nonché l'attenzione prestata dall'ente alle problematiche sulla sicurezza dei lavoratori, consentono di valutare del tutto marginale il rischio di commissione di tali reati.

I rischi sono comunque stati evidenziati nel **Capitolo 4**.

3.7 Reati così detti transnazionali di cui alla Convenzione e ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

Per quel che riguarda i reati transnazionali, la L. 16.3.2006 n. 146, che ha ratificato ed eseguito la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea generale il 15.11.2000 e il 31.05.2001, ha previsto un ulteriore ampliamento del catalogo delle fattispecie che possono determinare la responsabilità amministrativa da reato.

In particolare, introduce le fattispecie interessate nell'ordinamento italiano e prevede, come condizione di realizzazione di tali reati, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

Si evince, infatti, dal dettato normativo dell'art. 3 della citata Legge che è da considerarsi "transnazionale" il reato di:

- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti;

purché risponda alle seguenti condizioni:

- punito con la pena della reclusione non inferiore - nel massimo - a quattro anni;
- in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;

nonché:

- che sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame, seppur astrattamente possibile, appare remota.

In effetti la presenza di un socio unico e la tipologia dell'attività che So.Re.Sa. svolge, connotata dalla rilevanza pubblica e anche la limitatissima presenza di rapporti esteri, sono circostanze che riducono grandemente la possibilità di consumazione di tali reati.

Si è comunque valutato che il rischio "231" inerente i reati transnazionali potrebbe eventualmente considerarsi rispetto a una fattispecie di reato già giudicata sensibile (seppur in via minimale) nell'ambito nazionale e cioè all'ipotesi di reato di cui all'art. 377-bis C.P. che prevede l'*"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*.

Ad ogni buon conto, posto che la configurazione del reato transnazionale prevede tra i suoi elementi essenziali il coinvolgimento di un "gruppo criminale organizzato", si può considerare tale rischio limitato a tal punto da poterne valutare l'esclusione.

Pertanto, si è deciso di non evidenziare nel RISK ASSESSMENT la presenza di rischi di tale natura.

3.8 Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 25-*octies* del Decreto è stato inserito nel *corpus* "231" ad opera dell'art. 63, Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231. La responsabilità amministrativa degli enti, può quindi essere invocata anche con riferimento ai delitti di "ricettazione" (art. 648 C.P.), "riciclaggio" (art. 648-*bis* C.P.) e "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-*ter* C.P.) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il Decreto n. 231 del 2007 ha visto la luce in attuazione della c.d. III direttiva antiriciclaggio (direttiva n. 2005/60/CE), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La norma introdotta ha completato il quadro normativo del Decreto che, già in funzione dell'introduzione dei reati transnazionali, aveva previsto la responsabilità degli enti per i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* C.P..

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame è in linea generale presente, seppur in misura sensibilmente ridotta.

In effetti, i flussi economici e patrimoniali aziendali risultano integralmente tracciati e giustificati, ciò anche in funzione delle metodiche adottate da So.Re.Sa. in relazione alle sue certificazioni.

Non vi è utilizzo del contante se non in misura inferiore anche al nuovo limite di trasferimento del contante per i pagamenti di € 1.000,00.

Per tali motivi, sono stati evidenziati nel RISK ASSESSMENT gli eventuali rischi e i relativi presidi riferiti alle fattispecie di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* C.P..

3.9 Reati informatici e trattamento illecito di dati

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. n. 231/2001.

Tra le principali modifiche si segnalano:

- l'eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale;
- l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-*bis* C.P.); la modifica dell'art. 615 - *quinqüies* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati";
- l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

I reati:

- 1) Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* del codice penale);
- 2) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* del codice penale);

- 3) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* del codice penale);
- 4) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* del codice penale);
- 5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* del codice penale);
- 6) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* del codice penale);
- 7) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* del codice penale);
- 8) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* del codice penale);
- 9) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* del codice penale);
- 10) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* del codice penale).

Di seguito una breve analisi dei reati informatici:

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano le ipotesi di falso materiale e ideologico, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (D. Lgs. 82/2005 e succ. modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di fraudolento inserimento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

PARTE SPECIALE

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.)

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione.

La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 – bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 – bis c.p..

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635 – quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634 – quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.

RILEVANZA

Per la natura dei servizi offerti dalla società, So.Re.Sa. risulta potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati informatici; la consumazione di tali reati è legata ad una potenziale non corretta configurazione e gestione della propria infrastruttura di Information Technology e ai rapporti con soggetti terzi nell'ambito della gestione dei dati e della manutenzione dei prodotti. Pertanto, le attività di So.Re.Sa. esposte a reato possono considerarsi le seguenti:

- la gestione diretta dell'infrastruttura informatica dedicata alle attività interne dell'azienda;
- la possibilità di accedere a dati sensibili, quali ad esempio quelli di natura sanitaria;
- la possibilità di detenere e diffondere codici di accesso a sistemi informatici;
- l'attività di produzione e sviluppo di programmi informatici.

Nel RISK ASSESSMENT si è quindi evidenziata la presenza dei rilevati rischi e l'adozione degli opportuni presidi.

3.10 Delitti di criminalità organizzata

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha previsto l'aggiunta dell'art. 24-ter nell'ambito del corpus del Decreto Legislativo n. 231 - 8 giugno 2001.

Il citato provvedimento normativo ha introdotto nell'alveo dei reati che prevedono la responsabilità amministrativa degli enti anche i reati associativi previsti dall'art. 10 L. n. 146/2006 di ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata.

Fino a tale provvedimento i reati comportanti la responsabilità amministrativa dell'ente potevano essere considerati un numero chiuso; l'art. 24 ter sanziona vari reati:

- 1) Associazione a delinquere (art. 416 C.P.).
- 2) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis C.P.).
- 3) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter C.P.).
- 4) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.).
- 5) I delitti in materia di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).
- 6) I delitti in materia di armi (come indicati all'art. 407 Il c., lett. a - n. 5 C.P.P.).
- 7) I delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis C.P. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Quest'ultima norma è quella che ha visto nel sistema "231" una modifica di rotta al fine della determinazione dei reati presupposto; infatti, tale norma implica una clausola "aperta" che lascia spazio all'ingresso di tutti quei reati commessi in ambito associativo mafioso e di sostegno alle associazioni mafiose.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichi un sodalizio criminale di natura associativa è presente, seppur in misura ridotta.

I rischi rilevati e i relativi presidi sono stati evidenziati nel RISK ASSESSMENT.

3.11 Reati contro l'industria e il commercio

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha ampliato notevolmente il novero dei c.d. "reati presupposto" alla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Decreto Legislativo n. 231 8 giugno 2001, attraverso l'introduzione dell'art. 25-bis.1. L'elencazione di cui all'articolo *de quo*, che comprende la gamma dei reati previsti dagli artt. 513 e ss. del codice penale, risponde al bisogno di tutela, avvertito dal Legislatore, dell'ordine economico e del normale e corretto svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti.

Nel dettaglio, la responsabilità degli enti è stata estesa anche alle seguenti ipotesi di reato:

- 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.).
- 2) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.)
- 3) Vendita delle sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.).
- 4) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.).
- 5) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter C.P.).
- 6) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.P.).
- 7) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.).
- 8) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.).

RILEVANZA

So.Re.Sa., quale società *in house*, non è in concorrenza con altre imprese.

So.Re.Sa. non svolge alcuna attività di produzione di beni materiali o di natura industriale e, anche alla luce della sua utenza, esclusivamente identificata nella Regione Campania, non ha interessi all'utilizzo di privative e/o titoli di proprietà industriale, nonché marchi e/o segni distintivi di soggetti terzi.

In merito alla possibile rilevanza di condotte implicanti profili di responsabilità inerenti la proprietà intellettuale e il diritto d'autore, tale valutazione viene svolta nell'ambito dell'analisi dei delitti in materia di diritto d'autore.

Per quanto innanzi nel RISK ASSESSMENT non si è evidenziata la presenza di rischi per la commissione di reati contro l'industria e il commercio.

3.12 Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha introdotto nell'alveo dei cosiddetti "reati presupposto" del *corpus* legislativo del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 la categoria dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tale ampliamento risponde in *primis* ad una più ampia prospettiva di armonizzazione, dettata dalla Commissione Europea, risalente alla Direttiva del 24 giugno 2006, nella quale si afferma la necessità di realizzare, a livello europeo, una sostanziale armonizzazione delle sanzioni penali irrogabili alle persone fisiche e giuridiche che hanno commesso o sono responsabili di violazioni intenzionali di un diritto di proprietà intellettuale commesse su scala commerciale. Ponendosi in una prospettiva prettamente nazionale, l'introduzione di tali ipotesi di reato formalizza l'*intellectual*

property quale fattore di rischio dell'impresa, conferendo la dovuta elevazione a tutti quei contenuti immateriali, strumentali e fondamentali per l'attività d'impresa.

Le ipotesi di reato di cui all'articolo 25-*novies* del Decreto sono quelle previste dagli articoli 171 I comma, lettera *a-bis* e III comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge n. 633, del 22 aprile 1941, recante disposizioni in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (LDA).

La normativa in materia di diritto d'autore, funzionale alla tutela delle creazioni intellettuali in vari settori, quali quello della musica, della letteratura, del teatro e, più in generale, di tutti i settori artistici, è stata scelta dal Legislatore anche ai fini della tutela dei programmi per elaboratore, ritenuti anch'essi creazione intellettuale dell'autore.

Tale scelta ha implicato vari e intensi confronti in dottrina e in giurisprudenza, poiché spesso valutata criticamente per la sua lieve efficacia di tutela.

In buona sostanza, il dibattito ha riguardato la possibilità di una scelta più radicale legata a un'opzione brevettuale; ad oggi, risulta comunque in vigore la tutela del diritto d'autore e, tra l'altro, i programmi per elaboratori, il c.d. *software*, possono ottenere una protezione relativa alla paternità e alla data di creazione del prodotto mediante un'apposita registrazione presso gli uffici della S.I.A.E..

Le condotte, con riferimento alle quali si configura la responsabilità dell'ente, riguardano, in generale, l'abusiva riproduzione, pubblicazione, traduzione, trasformazione, modificazione, vendita e distribuzione delle opere intellettuali.

Un'ulteriore ipotesi sensibile ai sensi del Decreto è quella attinente la protezione dei contenuti delle Banche Dati.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia quivi in esame appare remota.

La tipologia dell'attività di So.Re.Sa., allo stato, non pare collegarsi in alcun modo con attività sensibile in materia di reati di violazione del diritto d'autore.

Nel RISK ASSESSMENT non si è quindi evidenziata la presenza di rischi per la commissione di reati ambientali.

3.13 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, come previsto ex art. 377-bis Codice Penale

Il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" è stato introdotto nel novero degli illeciti penali per i quali vi è responsabilità amministrativa dell'ente nell'agosto del 2009 (con Legge 03 agosto 2009 n. 116) in funzione della ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato italiano il 09 dicembre 2003.

Per errore di procedura normativa il reato era stato introdotto con il riferimento dell'art. 25-*novies*, medesimo riferimento dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (anch'essi precedentemente previsti enunciati dall'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo n. 231/2001).

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 conteneva quindi due art. 25-*novies* con una diversa rubrica e un differente contenuto.

Mediante il Decreto Legislativo n. 121 del 07.07.2011 il Legislatore è intervenuto, correggendo l'erronea numerazione.

Oggi il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" risulta regolarmente rubricato all'art. 25-*decies* del Decreto Legislativo n. 231/2001.

La fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-*bis* concerne i delitti contro l'attività giudiziaria. La norma tutela il corretto svolgimento dell'attività processuale contro le interferenze indebite e, specificamente, la spontaneità del comportamento processuale. Il reato si realizza mediante l'induzione con violenza (fisica e psichica) o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Il destinatario della condotta del reo è il soggetto chiamato, in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni utilizzabili davanti all'autorità giudiziaria, con facoltà di non rispondere.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichi tale reato è presente. I rischi rilevati e i relativi presidi sono stati evidenziati nel RISK ASSESSMENT.

3.14 Reati ambientali

Dal 16 agosto 2011, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 07.07.2011, i reati ambientali sono parte di quegli illeciti per cui anche l'Ordinamento italiano ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'inserimento dei reati ambientali nel novero degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, da tempo annunciato a seguito del recepimento delle Direttive europee CE 2008/99/CE e 2009/123/CE (in materia di inquinamento provocato dalle navi) prevede nuove misure di tutela penale e un ampliamento delle pene in termini di quote o sanzioni interdittive per molti reati e violazioni già previsti dall'Ordinamento penale.

Peculiare è il fatto che la responsabilità dell'ente sia stata prevista anche nell'ambito dei reati contravvenzionali.

Di seguito vengono indicati esattamente i reati ambientali di cui al decreto:

- norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all'interno dei siti protetti (art.727-bis c.p.);

PARTE SPECIALE

- norme in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 D.Lgs. n. 152/2006);
- superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- norme a tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 L. n. 549/1993);
- norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 e ss. mm. ii. (art. 3-bis, L. n. 150/1992);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, L. n. 150/1992);
- norme finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. n. 202/2007).

La Legge 22 Maggio 2015, n. 68, ha modificato l'art 25-*undecies* del D.Lgs. 231/01, aggiungendo tra i reati presupposto il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-*bis* c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* c.p.), i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) prevedendo per tale violazione la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verificano reati appartenenti alla tipologia quivi in esame appare remota. L'attività di smaltimento dei rifiuti risulta appaltata a una società esterna specializzata. Le aree di proprietà si limitano alla sede di Napoli, sita in Torre Saverio, Centro Direzionale, Isola F9.

La tipologia dell'attività di So.Re.Sa., allo stato, non pare collegarsi in alcun modo con attività sensibile in materia di reati ambientali.

Nel RISK ASSESSMENT non si è quindi evidenziata la presenza di rischi per la commissione di reati ambientali.

3.15 Reati in materia di immigrazione

E' entrato in vigore il 09.08.2012 il Decreto Legislativo 16.07.2012, n. 109 recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 109/2012 recita:

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" e' inserito il seguente:

"25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

In particolare, le fattispecie a cui si riferisce la norma sono, per quanto attiene la responsabilità degli enti, quelle previste dall'ipotesi di reato aggravato di cui al comma 12-bis dell'art 22 e risultano limitate a tre condotte tipiche:

- 1) se i lavoratori occupati sono in un numero superiore a tre;
- 2) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- 3) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

RILEVANZA

Nell'ambito dell'attività di So.Re.Sa. la possibilità che si verifichino reati appartenenti alla tipologia quivi in esame, risulta presente in misura ridotta, sia per le fattispecie in esame, sia per la presenza di procedure aziendali di assunzione (predisposte nel rispetto della normativa giuslavorista vigente).

Nel RISK ASSESSMENT si è evidenziata la presenza di rischi per la commissione di reati in materia di immigrazione.

4 TUTELA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Premessa

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 septies, riformulato in seguito dall' art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (in seguito, anche D.Lgs.81/08) che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di "omicidio

colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso So.Re.Sa. finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori. So.Re.Sa. infatti, al fine di tutelare l'integrità fisica e psichica dei propri lavoratori, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società, in tale ottica, si impegna:

- al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- al rispetto della procedura per la gestione della sicurezza nelle attività in appalto;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; nonché garantire il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori anche attraverso i loro responsabili ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione e riesaminare periodicamente il sistema di gestione attuato.

4.1 Fattispecie di reati

I reati richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 sono:

Omicidio colposo – art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

4.2 Circostanze aggravanti - art. 583 c.p.

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

4.3 La compatibilità tra colpa e l'interesse o vantaggio dell'ente

L'introduzione dell'art. 25 septies nel Decreto suscitò diverse perplessità in merito alla compatibilità tra la commissione di un omicidio o di lesioni personali colpose e il vantaggio o un interesse per l'Ente.

Giova rilevare che le Sezioni Unite con la sentenza del caso ThyssenKrupp (**Cassazione penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 [ud. 24 aprile 2014] n. 38343**) *“pronunciandosi su questioni di speciale importanza nella vicenda relativa al disastro nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, hanno tracciato i criteri di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente e, inoltre, hanno affermato rilevanti principi in materia di diritto penale del lavoro e di responsabilità amministrativa dell'ente”*.

In particolare, il Collegio in merito al criterio di imputazione oggettiva dell'ente [...] *ha rimarcato che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.[...] Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur*

senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente.[...]

Si è visto che, per ciò che riguarda i reati colposi di evento, l'imputazione oggettiva dell'illecito all'ente si fonda sull'interesse o vantaggio riferito alla condotta e non all'evento. Orbene, con riguardo ad una condotta che reca la violazione di una disciplina prevenzionistica, posta in essere per corrispondere ad istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto.

Dunque non erra per nulla la Corte di merito quando individua il profitto, come minimo, nel risparmio di spesa inerente all'impianto di spegnimento; oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale ma non conforme ai canoni di sicurezza. In altre parole, dunque l'interesse o vantaggio devono riferirsi non all'evento, bensì alla condotta inosservante delle norme cautelari. In tale contesto, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio dei costi per la sicurezza sacrificando l'adozione di presidi antifortunistici.

In merito alla natura della responsabilità dell'Ente gli ermellini [...] ribadiscono, circa l'inesistenza di alcun vulnus costituzionale. È senz'altro da escludere che sia violato il principio della responsabilità per fatto proprio. Il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell'ente, in vista del perseguimento dell'interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come "proprio" anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell'ambito delle sue competenze societarie, nell'interesse dell'ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione (in tal senso, particolarmente, Sez. 6, Scarafia, cit.).[...]

Occorre allora ricostruire in guisa diversa quella che solitamente viene denominata colpa d'organizzazione, considerandone il connotato squisitamente normativo. Si deve considerare che il legislatore, orientato dalla consapevolezza delle connotazioni criminologiche degli illeciti ispirati da organizzazioni complesse, ha inteso imporre a tali organismi l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale. Tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Non aver ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, la colpa d'organizzazione. Al riguardo, peraltro, non si configura un'inversione dell'onere della prova. Come la Corte di cassazione ha già avuto modo di porre in luce (Sez. 6, Scarafia cit.), la responsabilità dell'ente si fonda sulla indicata colpa di organizzazione. Il riscontro di tale deficit organizzativo consente la piana ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine

organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente. La condivisa pronunzia considera altresì che militano a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D.Lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria.

4.4 Il D.Lgs. 81/08 e il Modello di organizzazione e gestione

Con riferimento ai delitti dai quali possa scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce - all'art. 30 - che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopramenzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato

rispetto delle misure indicate nel modello; altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4.5 Struttura organizzativa di So.Re.Sa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida, So.Re.Sa. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire, i rischi lavorativi per dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito di tale struttura operano i seguenti soggetti:

- il Datore di Lavoro, il quale è inteso ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero come responsabile dell'organizzazione nel cui ambito dipendenti e collaboratori prestano la propria attività, ovvero come responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In seno a So.Re.Sa. i poteri del Datore di Lavoro sono stati conferiti tramite procura, da parte dell'Amministratore Delegato, ad un soggetto terzo, al quale sono stati assegnati i poteri rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nell'ambito della struttura organizzativa della So.Re.Sa. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP). In seno al SPP, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono state delegate al Direttore Generale, in quanto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre qualora sia opportuno si potrà provvedere alla nomina degli Addetti al SPP (ASPP).
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Questi è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente. In seno a So.Re.Sa. è stato designato un RLS.
- Il Medico Competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In seno a So.Re.Sa., il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico competente.
- La Squadra di Emergenza è attualmente composta da personale della Società appositamente formato a tal fine. In particolare, in seno a So.Re.Sa. il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina degli Addetti al Primo Soccorso (APS) e agli Addetti alla Prevenzione Incendi (API). L'ASP è il soggetto a cui sono assegnati i compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza. L'API, invece, è il

soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.

- I Lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa in So.Re.Sa.
- I Terzi Destinatari. In aggiunta ai soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa di So.Re.Sa., svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

4.6 Le aree a rischio di So.Re.Sa.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello deve essere preceduta dallo svolgimento di un'attività di risk mapping diretta ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto. Le Linee Guida, in riferimento ai reati 25 septies del Decreto, evidenziano che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Alla luce di ciò, l'analisi delle eventuali modalità attuative del reato coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in ossequio alla vigente legislazione prevenzionistica. So.Re.Sa. in attuazione dell'art. 28, comma 2 e dell'art. 17, lett. a del D.Lgs. 81/08 ha predisposto il proprio Documento di Valutazione dei rischi (in seguito, DVR) al quale si rinvia in merito ai fattori di rischio presenti in Società. Tale DVR in conformità alla normativa contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

4.7 I principi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In merito alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione

PARTE SPECIALE

- è d'obbligo procedere ad una accurata valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento delle mansioni attribuite;
- la valutazione dei rischi deve essere aggiornata qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- è necessario che le misure di prevenzione e protezione siano idonee a presidiare i rischi individuati nel DVR;
- le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate qualora vi siano dei mutamenti organizzativi o produttivi che incidono sulla sicurezza e salute dei lavoratori; e nel caso in cui vi sia un miglioramento tecnico nella prevenzione e protezione;
- i Dispositivi di Protezione Individuali (in seguito, per brevità i DIP) devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione e immediatamente sostituiti qualora non siano più idonei a garantire la protezione del lavoratore;
- il DVR deve essere redatto secondo le disposizioni normative vigenti;
- il DVR antecedentemente all'approvazione deve essere inviato al RLS per la prevista consultazione;
- il DVR deve essere custodito presso la sede di So.Re.Sa., e deve essere messo a disposizione dei lavoratori interessati;
- tutta l'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione deve essere documentata e al fine di garantirne la tracciabilità deve essere archiviata.

In merito agli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, So.Re.Sa. garantisce la sicurezza degli stessi mediante l'adozione di procedure.

In particolare:

- devono essere effettuate periodicamente la manutenzione e il controllo degli impianti, degli ambienti, delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio, delle misure di pronto soccorso, dell'utilizzo dei DIP.
- Occorre inoltre garantire l'igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative;
- deve essere garantita la sicurezza dei Lavoratori con riferimento all'esposizione ai rischi specifici, es rischio da videoterminale.

Tutta l'attività deve essere documentata e archiviata. In merito alle attività di natura organizzativa, quali ad esempio emergenze, primo soccorso, deleghe ecc. occorre che:

- siano individuati i piani di intervento in caso di emergenza e pericolo per i lavoratori.
- sia predisposto un piano di evacuazione al fine di verificare le procedure adottate nel piano d'emergenza per l'evacuazione di tutte le persone presenti;
- siano predisposti dei presidi antincendio al fine di prevenire o fronteggiare un incendio;
- tutto il kit di pronto soccorso deve essere accuratamente reintegrato al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di emergenza.
- Siano individuati formalmente i soggetti delegati o comunque coloro a cui sono attribuite responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

- Nell'individuazione di tali soggetti, sia interni che esterni, sia comprovata l'idoneità tecnica- professionale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresa la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli ambienti e dei DIP.

Tutta la documentazione deve essere archiviata. In merito alle attività di sorveglianza sanitaria, occorre che:

- sia predisposto un programma di accertamenti periodici dei lavoratori per verificare lo stato di salute e l'idoneità degli stessi alla mansione affidata;
- sia istituito un canale di reporting verso i lavoratori al fine di comunicare loro le programmate visite individuali;
- siano previste misure nel caso in cui il lavoratore non si sottoponesse alle visite;
- sia prevista una consultazione con il RSPP.

Tutta la documentazione deve essere documentata, tracciata e archiviata. In merito alle attività di informazione e formazione dei lavoratori occorre che:

- siano programmati con cadenza annuale corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- sia verificata la partecipazione con il sistema della rilevazione delle presenze e l'apprendimento di tali corsi di formazione con un test finale;
- ai lavoratori devono essere comunicati i nominativi dei responsabili o di chi abbia incarichi specifici in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- deve essere previsto un canale di reporting tra i responsabili o chi abbia incarichi specifici nella materia in oggetto e i lavoratori o i loro rappresentanti. Tutta l'attività deve essere tracciata e archiviata. In merito alle attività di vigilanza occorre che sia valutato l'adeguatezza del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza. E qualora in seguito alle osservazioni e alle segnalazioni poste dai RLS si ritenessero non opportuni i correttivi da essi sollevati deve essere fornita formale motivazione. Tutta la documentazione deve essere tracciata e archiviata.

4.8 Sistema sanzionatorio

La violazione di tali protocolli sarà sanzionata secondo quanto disposto nel Capitolo 6 della Parte Generale.

4.9 Flussi informativi all'OdV

Copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU, nonché dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nelle sedi di So.Re.Sa., deve essere inviata all'OdV.